QUESITI E RELATIVE RISPOSTE – C.I.G. B04B14534E

1) Facendo riferimento all'art. 6.1 lett. C) del Disciplinare di gara "Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le tipologie di rifiuti appartenenti alle classificazioni CER indicate nel Capitolato speciale d'appalto…omissis…", si chiede conferma che, in caso di subappalto relativo allo smaltimento dei rifiuti speciali, il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dall'aggiudicatario o può essere in capo al solo subappaltatore.

Si conferma che è possibile subappaltare le attività di smaltimento dei rifiuti. Si precisa che, in caso di mancanza del possesso del requisito di cui all'art. 6.1 lett. c) del Disciplinare di gara ("Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le tipologie di rifiuti appartenenti alle classificazioni CER indicate nel Capitolato speciale d'appalto") l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare specificamente che si tratta di subappalto necessario.

2) In considerazione di quanto richiesto all'art. 6.1 lett. D) del Disciplinare di gara "Possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di pulizia o sanificazione", si chiede conferma che possa essere considera equivalente la Certificazione UNI EN ISO 14001 settore IAF 38.

Si conferma che l'operatore economico potrà essere in possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di pulizia o sanificazione.

3) In riferimento all'art. 6.3 lett. A) del disciplinare, si richiede se la gestione in Global Service di Strutture Socio Assistenziali per anziani e/o disabili, che include lo svolgimento dei servizi elencati nell'articolo sopra citato e per i quali non è possibile scorporare i singoli servizi richiesti, possa assolvere al requisito richiesto.

Si conferma che, per quanto riguarda i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale, l'operatore economico dovrà dimostrare di aver eseguito negli ultimi tre anni i servizi / forniture come indicati al punto 6.3 del disciplinare, analoghi a quelli oggetto della procedura di gara presso enti pubblici e/o soggetti privati, per un importo minimo complessivamente non inferiore ad Euro 6.500.000,00. A tal fine, non è possibile utilizzare un unico contratto di gestione in global service dal quale non sia possibile verificare lo svolgimento dei singoli servizi richiesti dalla disciplina di gara; si precisa, altresì, al riguardo, che la comprova del requisito dovrà essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- **certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;**

– contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

– attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

– contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

4) Relativamente al requisito di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 lett. d) del Disciplinare di gara riguardante il possesso della certificazione ISO 14001-2015, si chiede conferma che, in caso di subappalto relativo all'attività di pulizia e sanificazione, il suddetto requisito sia da intendersi riferito al solo subappaltatore.

   Si conferma che è possibile subappaltare le attività di pulizia e panificazione ambientale. Si precisa che, in caso di mancanza del possesso del requisito di cui all'art. 6.1 lett. d) del Disciplinare di gara ("Certificazione Possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di pulizia o sanificazione") l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare specificamente che si tratta di subappalto necessario.

5) In riferimento al servizio di gestione rifiuti sanitari si richiede di confermare che è possibile ricorrere al subappalto necessario.

   Si conferma che è possibile subappaltare le attività di smaltimento dei rifiuti. In caso di mancanza del possesso del requisito di cui all'art. 6.1 lett. c) del Disciplinare di gara ("Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le tipologie di rifiuti appartenenti alle classificazioni CER indicate nel Capitolato speciale d'appalto") l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare specificamente che si tratta di subappalto necessario

6) In riferimento a quanto previsto dal criterio di valutazione offerta tecnica n. 5 che prevede il possesso o meno di una o più certificazioni di qualità ulteriori rispetto a quella prevista dal Disciplinare di gara (par. 6.3. lett. b) siamo a richiedere conferma che trattasi di refuso e che il suddetto criterio fa riferimento a certificazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dall'art. 6.1.

   Si conferma che il criterio di valutazione si riferisce alle certificazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate al par. 6.1 del disciplinare.

7) Si segnala alla stazione appaltante che il 26 gennaio u.s., quindi prima dell'uscita del presente bando, è stato firmato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Cooperative Sociali, che include un significativo incremento delle retribuzioni. Si richiede quindi conferma se tale aumento sarà applicato automaticamente in caso di successo nell'assegnazione della gara, al fine di garantire la remunerazione del personale secondo le condizioni previste dal CCNL.

Si conferma innanzitutto l'importo a base di gara e si precisa che non è previsto alcun incremento automatico in caso di aggiudicazione, anche in considerazione della durata limitata del contratto di soli 6 mesi. Sarà l'operatore economico, nel formulare la propria offerta, a valutare l'eventuale incidenza del rinnovo del CCNL per le Cooperative Sociali, qualora utilizzato per la propria attività, al fine di garantire la remunerazione del personale secondo le condizioni previste ed in quanto applicabili".